

**ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE  
DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE  
DOMICILIATE, RESIDENTI E DIMORANTI  
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LODI**

Articolo 1

“Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”

Nell'ambito della Provincia di Lodi è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante".

Articolo 2

“Nomina, requisiti, durata, incompatibilità e ipotesi di decadenza”

1. Il Presidente della Provincia, sentiti i Comuni aderenti, nomina, con propria ordinanza, alla carica di Garante, un cittadino italiano che fra persone di prestigio nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che hanno riportato le condanne, divenute definitive, di cui all'art. 58 comma 1 comma del TUEL o condanne per delitti contro l'Amministrazione della Giustizia di cui al titolo III, capi I, II e III del libro II del codice penale e comunque condanne per fatti che sconsigliano il conferimento della carica.

3. L'ufficio del Garante è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

4. L'elezione a cariche politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica di Garante.

5. Qualora nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata anche da qualunque cittadino, il Presidente della Provincia provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e l'adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Presidente della Provincia pronuncia decadenza del Garante dalla carica.

6. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori provinciali.

Articolo 3

Compiti del Garante

## 1. Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nella Provincia di Lodi, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze della Provincia, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino nelle città della Provincia di Lodi ove istituiti, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.
- e) rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti.

## Articolo 4 Dimissioni e revoca

Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente della Provincia.

La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

La procedura di revoca è promossa dal Presidente della Provincia con proposta motivata da notificarsi al Garante.

Il Garante può presentare al Presidente della Provincia di Lodi, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni, che vengono immediatamente notificate ai Sindaci dei Comuni aderenti.

I Sindaci dei Comuni aderenti, tenuto conto delle deduzioni dell'interessato, esprimono il proprio parere, in forma scritta e riservata, al Presidente della Provincia di Lodi, il quale in base alle indicazioni ricevute ed alle proprie funzioni, accoglie o respinge la proposta di revoca.

Se la proposta di revoca è approvata il garante cessa immediatamente dall'incarico.

A seguito della decadenza è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 2.

## Articolo 5 Divieti

Analogamente a quanto disposto dall'art. 25 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale,

è fatto divieto al Garante di dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia alle persone private della libertà delle quali egli si occupa o recluso presso la Casa Circondariale di Lodi.

Qualora il Garante eserciti la professione di Avvocato gli è assolutamente vietato, in forma singola o associata, assumere mandato difensivo per qualsiasi controversia di natura giudiziale o stragiudiziale, delle persone private della libertà personale dei quali egli si occupa o recluso presso la Casa Circondariale di Lodi.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo costituisce grave infrazione ed è causa di revoca immediata dalla carica di Garante.

## Articolo 6

### Relazione agli Organi della Provincia ed ai Comuni aderenti

1. Il Garante riferisce con una relazione scritta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Presidente della Provincia, ai Sindaci delle amministrazioni comunali aderenti, alla VI ^ Commissione Consigliare della Provincia di Lodi e alla Direzione del carcere, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti. Nella relazione dovranno essere indicati il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione.
2. Il Garante invia copia della propria relazione annuale al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e di ogni altra forma di trattamento inumano, crudele o degradante ed al Comitato ONU contro la tortura.
3. Il Garante, almeno una volta all'anno, riferisce alle associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo in debito conto le osservazioni da queste eventualmente poste alla sua attenzione.

## Articolo 7

### Strutture, corrispettivo e personale

1. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità stabilita dal Presidente della Provincia di Lodi sulla base delle risorse disponibili determinate dal numero degli enti aderenti. Spetta altresì al Garante il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni connesse all'esercizio della propria funzione purché opportunamente documentate. Per le iniziative da realizzare viene riservata nel bilancio provinciale una quota delle risorse messe a disposizione dalla Provincia e dai comuni aderenti che sarà affidata, per la gestione tecnica, al Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Servizi alla Persona.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della sede, delle attrezzature d'ufficio e dei supporti di segreteria, forniti dall'Ente Provincia, nonché delle risorse residue determinate dall'adesione degli Enti Locali del territorio.